



-----**Statuto Confartigianato Trasporti Servizi - Società Cooperativa**-----

-----TITOLO I-----

DENOMINAZIONE - SEDE - NORME DI RIFERIMENTO - DURATA----

-----Articolo 1-----

-----**(Costituzione e denominazione)**-----

1. È costituita una società cooperativa denominata **“CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI - Società cooperativa”**, in breve **“C.T.S. - Società Cooperativa”**.-----

2. La Cooperativa aderisce alla Confartigianato Trasporti Nazionale Sindacato degli Autotrasportatori Artigiani, conformandosi ai principi del relativo statuto. Il presente comma può essere modificato solo con il voto favorevole dei due terzi dei soci.-----

-----Articolo 2-----

-----**(Sede)**-----

1. La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Roma.-----

2. L'Organo Amministrativo può istituire, modificare e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali sia in Italia sia all'estero ovvero trasferire la sede legale nel territorio nazionale.-----

-----Articolo 3-----

-----**(Durata)**-----

1. La durata della cooperativa è indeterminata.-----

2. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve comunicare la dichiarazione di recesso, le cui modalità di esercizio sono disciplinate dal successivo art. 12.-----

-----TITOLO II OGGETTO SCOPO-----

-----Articolo 4-----

-----**(Oggetto sociale)**-----

1. La Cooperativa è costituita come cooperativa di servizi a proprietà divisa, non ha finalità di lucro e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata in funzione del conseguimento dello scopo sociale.-----

2. Per il conseguimento del proprio scopo sociale la Cooperativa svolge, nei confronti dei soci, le seguenti attività primarie di servizi:-----

a) esercitare l'attività di autotrasporto anche ed esclusivamente con i veicoli in disponibilità dei soci;-----

b) acquisire commesse di trasporti merci per conto terzi da assegnare ai soci secondo criteri oggettivi e di equa ripartizione del lavoro, allo scopo di garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche e professionali dei medesimi;-----

c) realizzare e gestire, nell'interesse dei soci:-----

1) autoparchi, centri logistici per l'autotrasporto, aree di sosta, impianti ed investimenti immobiliari, anche corredati di tutti i servizi utili o necessari, quali stalli, capannoni, box, depositi, locali ad uso ufficio, impianti di distribuzione carburanti e lubrificanti, impianti per il lavaggio degli automezzi e la depurazione dei contenitori trasportati, la riparazione e la sostituzione di gomme, strutture per la ristorazione, l'igiene personale ed il riposo degli autisti e quanto altro utile e funzionale a soddisfare le esigenze delle imprese che operano nei settori dell'autotrasporto o in altri settori che richiedano l'impiego di attrezzature stradali, automobili o rimorchiabili;-----

2) aree di sosta, anche televigilate, con accesso regolato da sistemi elettronici

di riconoscimento, da concedersi in locazione temporanea o in uso permanen-

te;-----
3) impianti telematici di comunicazione, atti a consentire il costante collega-

mento tra le imprese ed i mezzi in viaggio o in attività operativa;-----
4) impianti di depurazione, decantazione, trattamento e smaltimento dei rifiu-

ti solidi, liquidi e gassosi;-----
5) officine per la riparazione e la manutenzione degli automezzi;-----

d) promuovere la definizione di tariffe concordate di trasporto e di nolo da applicarsi nei vari servizi;-----

e) curare l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento di quanto necessario all'attività della Cooperativa e dei propri soci, con specifico riguardo a macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature, ricambi, accessori e strumenti di lavoro, servizi stradali, autostradali, ferroviari, portuali, marittimi, aerei, come ad esempio le carte di credito, i telepass, l'acquisto di carburante e ogni altro bene o servizio utile all'esercizio professionale del trasporto di merci e persone e delle attività imprenditoriali in genere.-----

3. Per il perseguimento delle proprie finalità la Cooperativa può provvedere:--

a) alla realizzazione di una organizzazione comune fra i soci ed al coordinamento della relativa attività fornendo l'assistenza e la collaborazione necessaria al fine di migliorare le tecniche di gestione e di organizzazione, la crescita dell'efficienza e della produttività, la promozione, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione tecnologica, produttiva, organizzativa, commerciale e gestionale, la valorizzazione culturale, economica e commerciale con particolare riferimento al settore ecologico;-----

b) alla promozione delle migliori condizioni per l'acquisizione di provvidenze, benefici e facilitazioni per razionalizzare, sviluppare e rendere efficiente l'attività dei soci;-----

c) alla stipula di convenzioni e di accordi con Enti ed organismi pubblici e privati per il conseguimento di condizioni e benefici utili al miglioramento ed al potenziamento dei servizi a sostegno dell'attività dei soci, ivi compresi i servizi convenzionabili relativi all'utilizzo di infrastrutture nazionali, comunitarie ed internazionali;-----

d) allo studio ed alla realizzazione di progetti anche integrati ed intersettoriali per l'organizzazione e la prestazione di servizi reali ai soci;-----

e) alla prestazione di servizi di assistenza e di consulenza, alla effettuazione di ricerche rivolte alla riduzione dei costi ed alla razionalizzazione delle singole attività, anche tramite sperimentazione tecnica;-----

f) all'organizzazione e gestione di azioni ed iniziative promozionali e pubblicitarie;-----

g) all'esecuzione di controlli qualitativi;-----


h) alla creazione, diffusione e gestione di marchi di qualità relativi ai servizi dei soci;-----

i) alla prestazione di assistenza legale, finanziaria ed assicurativa nella soluzione dei problemi del credito ed alla prestazione di garanzie, nonché all'adozione di iniziative mirate a favorire l'accesso al credito ed a qualsiasi altra forma di finanziamento da parte dei soci, anche mediante la partecipazione a consorzi fidi;-----

l) alla realizzazione delle iniziative più idonee per il miglioramento della formazione professionale, tecnica e manageriale dei soci;-----

m) alla prestazione di servizi tecnico amministrativi nell'ambito della legisla-





zione, sindacale e del lavoro, assicurativa, commerciale e di mercato in conformità alle esigenze di buon funzionamento delle attività aziendali dei soci, espletando a tale scopo qualsiasi altro servizio attinente alla gestione tecnico-amministrativa ed organizzativa delle aziende, ivi compresa la gestione di centri meccanografici e contabili al servizio dei soci.-----

4. La Cooperativa stimola lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche istituendo sezioni di attività per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, essendo peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----

5. La Cooperativa promuove fra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà mutualistica, dei migliori principi sociali e di una sana cooperazione, e collabora allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico.-----

6. Per il conseguimento dei propri scopi sociali la Cooperativa può avvalersi di strutture esterne e/o strutture proprie, nonché avvalersi di proprio personale e/o collaboratori esterni a qualsiasi titolo, e svolgere ogni attività che sia comunque connessa a quella sopra elencata, garantendo il segreto di ufficio per tutti i dati aziendali forniti dai soci, e comunque in possesso della stessa.-----

7. La Cooperativa può compiere tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti alle attività indicate nei commi precedenti, quali, ad esempio:----

a) acquistare, vendere, permutare, concedere o prendere in affitto mobili ed immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali;-----

b) favorire l'accesso al credito bancario ed a qualsiasi forma di finanziamento da parte dei soci, richiedere prestiti a banche e ad altri istituti finanziari, sottoscrivere finanziamenti, assumere partecipazioni in altre società a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2361 c.c., in materia di partecipazione in altre imprese, nonché compiere tutte le operazioni (ad eccezione dell'attività di intermediazione mobiliare prevista dalla legge 1/91) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;-----

c) dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili e fideiussori;-----

d) compiere ricerche di mercato, concedere rappresentanze, acquisire brevetti.

8. La Cooperativa può ricorrere all'emissione di strumenti finanziari, secondo le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto. La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

9. La Cooperativa può partecipare a società a responsabilità limitata o società per azioni ai sensi dell'art. 27-quinquies del D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.2545-septies c.c. Altresì può aderire ad organizzazioni nazionali, regionali e provinciali di tutela, rappresentanza e coordinamento del movimento cooperativo, nonché ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si prefiggono gli stessi scopi.-----

-----Articolo 5-----

----- (Scopo mutualistico) -----

1. La Cooperativa consente ai soci di realizzare lo scopo mutualistico attra-



verso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse.-----
2. La Cooperativa intende svolgere l'attività sociale prevalentemente con i soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c., e pertanto, in ottemperanza dell'art.2514 c.c.:-----

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 59/92.-----

3. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

-----Articolo 6-----

----- (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica) -----

1. Lo svolgimento dell'attività mutualistica deve basarsi sul principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà di definire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la rispettiva condizione dei soci e le esigenze della cooperativa.-----

2. In particolare l'attività mutualistica viene svolta secondo le seguenti regole:

a) l'esecuzione delle attività della Cooperativa deve essere affidata ai soci sulla base di rigorosi e trasparenti criteri di assegnazione-----

b) ciascun socio ha diritto a richiedere servizi alla Cooperativa, ma solo se non è in mora con i versamenti dovuti;-----

c) la richiesta di servizi specifici, normalmente non erogati dalla Cooperativa, deve essere autorizzata dall'Organo amministrativo.-----

-----TITOLO III SOCI-----

-----Articolo 7-----

----- (Requisiti per essere soci) -----

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

2. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che:-----

a) sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;-----

b) concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e di amministrazione dell'impresa;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano alla realizzazione di programmi di sviluppo;-----

d) pongono a disposizione le proprie competenze professionali in relazione alla qualità delle prestazioni di servizi resi dalla Cooperativa;-----

e) danno piena garanzia di moralità e correttezza professionale;-----

f) non hanno procedure in corso per concordato preventivo o per fallimento e non siano interdetti o inabilitati;-----

g) si trovano nelle condizioni di cui al successivo comma 3.-----

3. I soci cooperatori, in qualità di persone fisiche o persone giuridiche costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art.2521, comma 3, n.3), c.c.:-----



a) imprese artigiane di autotrasporto, costituite in forma singola o associata, anche consortile, iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla Legge - quadro per l'artigianato n.443/85, che siano associate alla Associazione Provinciale aderente alla Confartigianato ed alla relativa articolazione settoriale di Confartigianato Trasporti;-----

b) microimprese, piccole e medie imprese di autotrasporto, come definite ad esempio dalla Raccomandazione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, costituite in forma singola o associata, anche consortile, che siano associate alla Associazione Provinciale aderente alla Confartigianato ed alla relativa articolazione settoriale di Confartigianato Trasporti.-----

4. Possono aderire alla Cooperativa in qualità di soci cooperatori anche imprese, in forma singola o associata, anche consortile, non appartenenti al settore dell'autotrasporto, nonché persone giuridiche costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa, anche aventi natura e finalità consortili.

5. Possono far parte della Cooperativa enti ed organismi pubblici o privati e le associazioni sindacali di rappresentanza delle categorie economiche interessate, la cui partecipazione, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, sia ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali.-----

6. Non possono, in ogni caso, divenire soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese o attività che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa e possano arrecare pregiudizio economico o danno all'immagine della società medesima e dei soci.-----

7. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario ad assicurare il buon funzionamento della Cooperativa.-----

8. A seguito di specifica valutazione dell'organo amministrativo possono essere ammessi quali soci cooperatori anche le persone fisiche o giuridiche anche se non iscritte alla Associazione Provinciale Aderente alla Confartigianato operanti professionalmente nel territorio della Comunità Europea.-----

-----Articolo 8-----

------(Procedura di ammissione dei nuovi soci)-----

1. Chi intende essere ammesso come socio presenta all'Organo amministrativo domanda scritta di ammissione alla Cooperativa che deve contenere, se si tratta di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, e degli estremi di un documento di riconoscimento;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, che dovrà comunque non superare i limiti fissati dalla legge e non essere inferiore a complessivi Euro 50= (cinquanta);-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle delibere adottate dagli organi sociali, nonché di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della Cooperativa;-----

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel Titolo IX del presente statuto.-----


2. Se si tratta di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) del precedente comma, la domanda di ammissione alla Cooperativa deve contenere le seguenti informazioni:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e l'oggetto sociale, nonché il codice fiscale o la partita Iva;-----
- b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda di ammissione;-----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda di ammissione.-----
3. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla Cooperativa.-----
4. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----
5. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci con giudizio insindacabile l'Assemblea ordinaria, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
7. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle decisioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Articolo 9-----

----- (Obblighi del socio) -----

1. Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----
- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----
- b) all'osservanza dello statuto e delle delibere adottate dagli organi sociali;-----
- c) a partecipare all'attività sociale e ad utilizzare i servizi e le prestazioni che la Cooperativa porrà in essere in base ai programmi preventivamente determinati dall'Organo amministrativo;-----
- d) a collaborare con l'Organo amministrativo per la verifica degli adempimenti e delle obbligazioni assunte e a fornire i dati eventualmente richiesti;-----
- e) a consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte della Cooperativa dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;-----
- f) a comunicare all'Organo amministrativo le modifiche della propria attività, della forma giuridica e della sede dell'impresa e delle persone designate a rappresentarla;-----
- g) a risarcire alla Cooperativa, agli altri soci ed a terzi, i danni comunque causati in dipendenza delle attività e/o dei rapporti sociali, provvedendo alle necessarie coperture assicurative;-----
- h) a prestare garanzie idonee qualora dovesse richiedere, nel proprio interesse, alla Cooperativa di assumere o garantire obbligazioni verso terzi;-----
- i) a non iscriversi ad altri consorzi, cooperative, associazioni, enti che perseguano identiche finalità e svolgano attività concorrenziali, salvo preventiva autorizzazione scritta dal presidente dell'Organo amministrativo.-----



Per il socio che non adempie gli obblighi di cui sopra, il socio esonera espressamente la Cooperativa da ogni responsabilità civile, fiscale, tributaria e penale o comunque attinente, annessa, connessa o conseguente all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali, anche quando queste siano espletate su richiesta, per incarico o nell'interesse della Cooperativa stessa.-----

3. Nei confronti dei soci che non provvedono a sanare la loro esposizione debitoria verso la Cooperativa, a qualunque titolo la stessa sia sorta, o che si siano resi inadempienti nella osservanza degli obblighi sociali, con infrazioni che non comportino l'adozione del provvedimento di esclusione, l'Organo amministrativo può adottare sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma determinata, nella temporanea sospensione dalla erogazione dei servizi acquisiti tramite la Cooperativa o degli altri diritti sociali. Nessun provvedimento può essere adottato prima che l'interessato sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire chiarimenti o giustificazioni, nel termine di massimo trenta giorni. Le deliberazioni in materia devono essere comunicate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla loro assunzione.-----

4. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

-----Articolo 10-----

----- (Diritti del socio) -----

1. I diritti amministrativi e patrimoniali, salvo il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alle azioni possedute.-----

2. Spettano ai soci i diritti ispettivi previsti ai sensi degli artt. 2545-bis c.c. e 2422 c.c., comma 1, nonché i diritti di denuncia di cui agli artt. 2408 e 2409 c.c. Tali diritti possono essere esercitati anche attraverso professionisti di fiducia dei soci.-----

3. I soci possono esercitare i diritti previsti dal presente articolo a condizione di rispettare gli obblighi di cui all'articolo precedente.-----

-----Articolo 11-----

----- (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde:-----

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica o entità giuridica soggettiva in forma associata.-----

-----Articolo 12-----

----- (Recesso del socio) -----

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il socio può recedere quando:-----

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) intende cedere le proprie azioni e gli viene negata la possibilità dall'Organo amministrativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del presente statuto;-----
- d) non ha più interesse all'attività sociale.-----

2. Il recesso non può essere parziale, ai sensi dell'art. 2532 c.c., comma 1.-----

3. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrati-



deve darne immediata comunicazione al socio attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal successivo art. 57.-----

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

5. Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso anche sui rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.-----

-----Articolo 13-----

----- (Esclusione del socio) -----

1. L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Organo amministrativo quando il socio:-----

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) risulta gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dal rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali;-----

c) non osserva il presente statuto, le delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----

d) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempie al versamento del valore delle azioni sottoscritte, o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;-----

e) svolge o tenta di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

f) arreca in qualunque modo gravi danni materiali o di immagine alla Cooperativa, o assume iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dell'oggetto sociale o dello scopo mutualistico;-----

g) subisce la dichiarazione di fallimento, interdizione o inabilitazione o condanna per reati penali;-----

h) è impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa o i servizi che ha assicurato alla Cooperativa.-----


2. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, e ha effetto dopo 60 giorni dalla ricezione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al Titolo VIII del presente statuto.-----


3. L'esclusione diventa operante, anche per quanto concerne i rapporti mutualistici, dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.-----

-----Articolo 14-----

----- (Morte del socio persona fisica) -----

1. In caso di morte del socio persona fisica, gli eredi o legatari dei soci deceduti hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art.15.-----





2. Gli eredi e legatari del socio deceduto provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa richiesta approvata dall'Organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure previste per l'accesso dei soci, di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dei commi successivi.

3. Gli eredi e legatari del socio deceduto, ai fini del rimborso delle azioni, devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti essere gli aventi diritto.

4. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 c.c., commi 2 e 3.

-----Articolo 15-----
------(Liquidazione della quota di partecipazione)-----

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi e legatari dei soci deceduti (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrare) hanno diritto ad un rimborso comprendente:

a) il valore nominale delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate;

b) la quota parte delle riserve disponibili attribuibile alle partecipazione azionaria del socio uscente, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio;

c) il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies c.c., comma 3;

d) gli utili e i ristorni eventualmente maturati e quantificati nella delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

2. Il pagamento va effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

-----Articolo 16-----
------(Termini di decadenza e limitazioni al rimborso della quota di partecipazione, e responsabilità dei soci cessati)-----

1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci cessati o dei loro eredi e legatari, laddove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuta l'uscita del socio.

2. Le azioni per le quali non è richiesto il rimborso nel termine di cui al comma precedente sono annullate, e il relativo importo è devoluto alla riserva legale con delibera dell'Organo amministrativo.

3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) perdono il diritto al rimborso della partecipazione, oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale o nella delibera di esclusione.

4. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni e degli altri importi indicati nell'art. 15 del presente statuto, il credito derivante da penali, risarcimento danni e prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

5. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

6. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

7. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI

Articolo 17

(Emissione di strumenti finanziari)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

2. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

3. L'assemblea, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., può emettere altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Articolo 18

(Conferimento e imputazione degli strumenti finanziari)

1. I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50= (cinquanta) ciascuna.

2. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore. Ogni socio finanziatore deve sottoscrivere strumenti finanziari per un importo minimo di Euro 1.000= (mille).

Articolo 19

(Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

1. Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto, che non siano già soci cooperatori, è attribuito un voto.

2. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

3. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

4. Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c.



Ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, è riservata la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina di un Sindaco effettivo e di un liquidatore in caso di scioglimento della Società. Tali nomine devono essere deliberate con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai predetti soci presenti in Assemblea.-----

-----Articolo 20-----

----- (Trasferibilità dei titoli) -----

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

2. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

-----Articolo 21-----

----- (Recesso dei possessori di strumenti finanziari) -----

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

2. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.-----

-----TITOLO V SOCI SOVVENTORI-----

-----Articolo 22-----

----- (Soci sovventori) -----

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.-----

-----Articolo 23-----

----- (Conferimento e azioni dei soci sovventori) -----

1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50= (cinquanta) ciascuna. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a venti.-----

-----Articolo 24-----

----- (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) -----

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicar-



3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

-----Articolo 25-----

----- (Deliberazione di emissione) -----

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, che non siano già soci cooperatori, spetta un voto.

3. I voti attribuiti ai soci sovventori unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

4. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

5. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

-----Articolo 26-----

----- (Recesso dei soci sovventori) -----

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.


-----TITOLO VI-----

-----AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----

-----Articolo 27-----

----- (Azioni di partecipazione cooperativa) -----

1. Con delibera dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la



1. L'Assemblea può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

2. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

3. Il valore di ciascuna azione di partecipazione cooperativa è di Euro 50= (cinquanta).-----

4. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.----

5. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----

b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea ordinaria;-----

c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopotate;-----

d) i diritti amministrativi e patrimoniali, nei limiti stabiliti dai commi 6-8.-----

6. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.--

7. All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.-----

8. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-----

9. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:-----

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;-----

b) all'osservanza dello statuto e delle delibere adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

-----Articolo 28-----


-(Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa)--

1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dalla legge e dal presente statuto viene convocata dall'Organo amministrativo o dal rappresentante comune, eletto dall'Assemblea speciale, quando lo ritengano necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni.-----

2. Le delibere sono prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.-----

3. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.-----

4. Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci cooperatori, con facoltà di impugnarne le delibere; provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei



possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

-----Articolo 29-----

----- (Recesso dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa) -----

1. Ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

-----TITOLO VII-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Articolo 30-----

----- (Elementi costitutivi) -----

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50= (cinquanta). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge; dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; dai conferimenti effettuati dai soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa;
 - b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 33 del presente statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del presente statuto;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita su delibera dell'Assemblea ordinaria e/o prevista per legge o per statuto;
 - f) da qualunque liberalità pervenga alla Cooperativa per essere impegnata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
2. Le riserve, salvo quelle di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, sono indivisibili, e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.
- E' esclusa l'emissione dei titoli azionari di cui alla lettera a) del presente articolo.

-----Articolo 31-----

----- (Trasferimento delle azioni) -----

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nell'art. 8 del presente statuto.
3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione



6. I trasferimenti, in violazione delle disposizioni di questo articolo, sono privi di effetto nei confronti della Cooperativa.

-----Articolo 32-----

----- (Bilancio di esercizio) -----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il bilancio, redatto secondo le norme contenute negli artt. 2423 c.c. e seguenti, deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

-----Articolo 33-----

----- (Distribuzione degli utili e delle riserve) -----

1. Fermo restando che non si possono distribuire dividendi quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento, ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c., comma 2, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:
 - a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
 - d) ad eventuali dividendi e a remunerazione degli strumenti finanziari in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. a) c.c.
2. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
3. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
4. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

-----Articolo 34-----

----- (Ristorni) -----

1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:



- c) erogazione diretta;-----
b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;-----
c) emissione di obbligazioni;-----
d) emissione di strumenti finanziari, ivi comprese le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.-----
3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.-----

-----Articolo 35-----

------(Variabilità del capitale sociale)-----

1. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
3. L'aumento non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente sottoscritte non siano state liberate.
4. L'aumento di capitale può essere gratuito o a pagamento.
5. In caso di aumento gratuito del capitale sono ammessi sia il passaggio di riserve disponibili a capitale, sia la rivalutazione degli elementi dell'attivo, o la svalutazione di quelli passivi.
6. In caso di aumento del capitale a pagamento i conferimenti, oltre che in denaro, possono essere effettuati anche mediante conferimenti in beni e crediti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme compatibili in materia di società per azioni.
7. Ai soci spetta il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.-----

-----TITOLO VIII ORGANI SOCIALI-----

-----Articolo 36-----


------(Organi sociali)-----

1. Sono organi della Cooperativa: l'Assemblea dei soci; l'Organo amministrativo; il Collegio sindacale, se nominato; il Revisore contabile, se nominato.-----

-----Articolo 37-----

------(Funzioni dell'Assemblea)-----

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 32, e svolge le seguenti funzioni:-----
a) approva il bilancio e destina gli utili;-----
b) delibera sulla emissione di strumenti finanziari, ivi comprese le azioni destinate ai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa;-----
c) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni di partecipazione cooperativa;-----
d) nomina l'Organo amministrativo;-----
e) nomina eventualmente i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;-----
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;-----
g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----





delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. 3. L'Assemblea straordinaria:-----
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;-----
b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;-----
c) approva gli eventuali regolamenti interni;-----
d) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.-----

-----Articolo 38-----

----- (Convocazione dell'Assemblea) -----

1. L'Assemblea può essere convocata dall'Organo amministrativo tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.-----

2. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. La convocazione dell'Assemblea può effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Il luogo della seconda convocazione può anche essere diverso da quello indicato nella prima convocazione. In alternativa all'invio di lettera raccomandata A.R. a ciascun socio la convocazione è altresì ritenuta regolare se diffusa a mezzo di inserzione/avviso su almeno un quotidiano a tiratura nazionale da pubblicarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione unitamente alla comprovata comunicazione dell'evento alla Confartigianato Nazionale.-----

4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e di controllo non presenti.-----

-----Articolo 39-----

----- (Quorum costitutivi e deliberativi) -----

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati due terzi dei voti dei soci aventi diritto al voto.-

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per il caso di delibera avente per oggetto lo scioglimento anticipato della Cooperativa o il cambiamento dell'oggetto sociale, nel quale occorre il voto favorevole dei quattro quinti dei

-----Soci presenti-----
-----Articolo 40-----
----- (Votazioni)-----

1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
2. E' consentito il voto per corrispondenza.
3. Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

-----Articolo 41-----
----- (Diritto di voto)-----

1. Nell'Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia amministratore, sindaco, o dipendente, come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.
4. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa, purché munito di delega scritta.
5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante non può farsi sostituire, se non espressamente autorizzato dal socio delegante.

-----Articolo 42-----
----- (Presidente e segretario dell'Assemblea)-----

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
3. Il presidente dell'Assemblea svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ossia accerta che è raggiunto il quorum costitutivo;
 - b) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ovvero verifica che chi è presente sia: - un socio, e pertanto deve essere iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni; - un delegato del socio, e pertanto la delega deve essere regolare, ai sensi dell'art. 41 del presente statuto e dell'art. 2372 c.c.;
 - c) regola lo svolgimento dell'Assemblea, per cui: - dichiara l'apertura e la chiusura dell'Assemblea; - pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno; - regola il dibattito e gli interventi; - mette in votazione le proposte; - proclama i risultati;
 - d) accerta i risultati delle votazioni;
 - e) fa riportare gli esiti delle votazioni nel verbale redatto dal segretario, secondo le regole di cui all'articolo seguente.

-----Articolo 43-----
----- (Verbale dell'Assemblea)-----

1. Il verbale deve essere redatto secondo i seguenti requisiti:-----





a) essere sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal notaio, se questi sostituisce il segretario;-----

b) essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione;-----

c) essere redatto da un notaio, se si tratta del verbale dell'Assemblea straordinaria.-----

2. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:-----

a) la data dell'Assemblea;-----

b) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----

c) le modalità e il risultato delle votazioni;-----

d) l'identità dei soci favorevoli, astenuti, o dissenzienti;-----

e) le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno (se da loro richiesto).-----

-----Articolo 44-----

------(Consiglio di amministrazione)-----

1. L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a quindici membri, purché dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

2. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; con le medesime modalità possono essere nominati fino ad un massimo di quattro vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.-----

-----Articolo 45-----

------(Nomina e revoca degli amministratori)-----

1. Gli amministratori possono anche essere non soci.-----

2. La maggioranza di essi è però scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

3. Dei membri del Consiglio di Amministrazione un numero compreso tra 1 e 3 sono designati d'intesa tra il Presidente della Confartigianato Imprese Nazionale e il Presidente della Confartigianato Trasporti Nazionale.-----

4. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.--

5. La nomina di un Consigliere è comunque riservata ai soci finanziatori ai sensi dell'art.19, comma 5, del presente Statuto.-----

6. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

7. Gli amministratori possono essere rieletti.-----

8. In caso di cessazione degli amministratori si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2385 e 2386 c.c.-----

9. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----Articolo 46-----

------(Poteri e doveri del Consiglio di amministrazione)-----

1. Il Consiglio di amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza

richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Cooperativa e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

2. L'Organo amministrativo assume i provvedimenti previsti dal presente statuto, e predispone gli atti e le informazioni per le deliberazioni dell'Assemblea.-----

3. Spetta all'Organo amministrativo l'adozione delle deliberazioni concernenti:-----

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt.2505 e 2505-bis c.c.-----
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;-----
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;-----
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;-----
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. In tali casi si applica l'art.2436 c.c.-----

4. Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390.-----

-----Articolo 47-----

----- (Adunanza e delibere del Consiglio di amministrazione)-----

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. L'eventuale rifiuto deve essere motivato, e riportato nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché si abbia la conferma dell'avvenuta ricezione.-----

3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.-----

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----





La validità delle delibere del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere dell'Organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la delibera proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

6. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari, oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.-----

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.-----

8. Il verbale delle adunanze e delle delibere del Consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto da tutti i membri presenti.-----

Il verbale deve indicare:-----

a) la data dell'adunanza;-----

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;-----

c) su richiesta dei membri del Consiglio di amministrazione, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;-----

d) le modalità e il risultato delle votazioni;-----

e) anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.-----

9. Laddove prescritto dalla legge, e in ogni caso quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal Consiglio di amministrazione medesimo.-----

-----Articolo 48-----

----- (Presidente del Cda, Comitato esecutivo, Amministratori delegati)-----

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua vece il vicepresidente, svolge i seguenti compiti:-----

a) convoca il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;-----

b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri;-----

c) verifica la regolarità della costituzione del Consiglio di amministrazione, e accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ed i risultati delle votazioni;-----

d) coordina i lavori del Consiglio di amministrazione.-----

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

3. Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

4. A uno o più membri del Consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:-----

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Cooperativa percepiscono redditi

di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;-----

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003, e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la Cooperativa, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;-----

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/94 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza, e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;-----

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Cooperativa di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.-----

5. Agli organi delegati per le funzioni delegate spetta pertanto il diritto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.-----


-----Articolo 49-----

----- (Compensi degli amministratori) -----

1. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.-----

2. Ai componenti dell'Organo amministrativo può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso, da stabilire all'atto della nomina; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici, o anche con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'Organo amministrativo vi abbiano rinunciato.--

3. La remunerazione dei componenti dell'Organo amministrativo investiti di



che è stabilita dall'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato. L'Assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

-----Articolo 50-----

----- (Rappresentanza sociale) -----

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:-----

a) al presidente del Consiglio di amministrazione, previa delibera del Consiglio stesso;-----

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori delegati.-----

2. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e comunque per tutti quelli, anche se artificiosamente frazionati, ma che complessivamente siano di valore superiore ad Euro 500.000= (cinquecentomila), occorre la firma congiunta del Presidente del Consiglio di amministrazione e di un altro membro del Consiglio stesso, oppure, in caso di assenza o impedimento del Presidente, di due membri del Consiglio di amministrazione, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità nei confronti della Cooperativa, ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessi la sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione.-----

3. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante, tutti i poteri a lui attribuiti spettano all'amministratore con maggiore anzianità di servizio.-----

4. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.-----

-----Articolo 51-----

----- (Collegio sindacale) -----

1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.-----

2. Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.-----

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.-----

-----Articolo 52-----


----- (Articolazione del Collegio sindacale) -----

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.-----

2. Uno dei membri effettivi deve essere nominato dai soci finanziatori, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del presente statuto e i rimanenti in una rosa di candidati proposta dalla Confartigianato Trasporti nazionale. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.-----

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c.-----

4. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-



Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica o per il minor periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.-----

5. Essi sono rieleggibili.-----

6. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

-----Articolo 53-----

----- (Cessazione dalla carica) -----

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera dell'Assemblea approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla delibera dell'Assemblea per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.-----

-----Articolo 54-----

----- (Competenze e doveri del collegio sindacale) -----

1. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.-----

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.-----

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

4. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----

5. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.-----

6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché si abbia la conferma dell'avvenuta ricezione.-----

7. Il Collegio Sindacale è validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

8. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.-----

9. Per la validità delle delibere del Collegio sindacale si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri, e esse vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.-----

-----Articolo 55-----

----- (Controllo contabile) -----

1. Il controllo contabile è esercitato se obbligatorio, a scelta dell'Assemblea



2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 quinquies c.c. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa.

4. Il controllo contabile va svolto con le modalità indicate dall'art. 2409-ter c.c.

5. Il Controllo contabile può essere istituito anche con delibera dell'Assemblea.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Articolo 56

(Clausola arbitrale)

1. Qualunque controversia, salvo che la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga fra i soci ovvero fra i soci e la Cooperativa, l'Organo amministrativo, l'eventuale Collegio sindacale, il revisore contabile, se nominato, e i liquidatori, o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di deliberazioni degli organi sociali, affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, è devoluta alla cognizione di arbitri rituali che giudicano secondo diritto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco e revisore contabile o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

3. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Cooperativa ha la propria sede legale.

Articolo 57

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000= (diecimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

2. Gli Arbitri sono scelti dalla Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio in cui è iscritta la Cooperativa, ed in mancanza di tale nomina, dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione nella quale la Cooperativa ha la sua sede legale.

3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, com-



4. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

5. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto all'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

6. Non possono essere deferite agli arbitri le controversie che abbiano come oggetto interessi generali della Cooperativa, o che riguardino la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative allo scioglimento della Cooperativa, alla nomina degli amministratori ed all'approvazione del bilancio.

7. Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs 5/2003, e quando sia necessario disporre una C.T.U., o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

8. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

9. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

-----Articolo 58-----

----- (Esecuzione della decisione arbitrale) -----

1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa, o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

-----TITOLO X-----

-----SCIoglimento, TRASFORMAZIONE E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 59-----

----- (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

-----Articolo 60-----

----- (Devoluzione del patrimonio finale) -----

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;


b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni per soci finanziatori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

c) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato; d) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/92.

-----Articolo 61-----

----- (Trasformazione) -----

1. La Cooperativa, nel caso in cui perdesse la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, può trasformarsi in altro tipo di società ai sensi dell'art.2545-decies c.c.



-----Articolo 62-----

----- (Fusione e scissione) -----

1. La Cooperativa può procedere a operazioni di fusione e scissione ai sensi degli artt. 2501 -2506-quater c.c.-----

-----TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Articolo 63-----

----- (Regolamento) -----

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare un apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

-----Articolo 64-----

----- (Modalità delle comunicazioni) -----

1. Sono considerati mezzi che garantiscono l'avvenuta ricezione la lettera, la raccomandata, il telegramma, il telefax, la posta elettronica, il telefono, a condizione che si ottenga una ricevuta della ricezione, sia essa cartacea, o informatica, o vocale, purché registrata e assicurati il riconoscimento dell'identità del ricevente che conferma la ricezione.-----

2. Le comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo del domicilio, ai numeri di telefono e fax, e di posta elettronica depositati presso la sede della Cooperativa e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:-----

a) il libro dei soci, per l'indirizzo, incluso quello di posta elettronica, e il numero telefonico e di fax dei soci;-----

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo, incluso quello di posta elettronica, e il numero telefonico e di fax degli amministratori e dell'eventuale organo di liquidazione;-----

c) il libro delle decisioni del Collegio sindacale per l'indirizzo, incluso quello di posta elettronica, e il numero telefonico e di fax dei sindaci;-----

d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo, incluso quello di posta elettronica, e il numero telefonico e di fax dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.-----

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica possono non essere munite di firma digitale, ma in tal caso l'onere della prova della ricezione della comunicazione e della sua integrità ricade sul mittente.-----

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale, se richiesto dal destinatario.-----


5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.-----

-----Articolo 65-----

----- (Computo dei termini) -----

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale. Vanno invece compresi nel calcolo i giorni festivi.-----

-----Articolo 66-----



(Rinvio e norme di riferimento)

1. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del titolo VI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 c.c.
 2. Alla Cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme regolamentari previste dal D.P.R. 19 aprile 1990, n. 155, concernente l'iscrizione delle cooperative a proprietà divisa nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- F.to Genedani Amedeo
- F.to FEDERICO MANFREDINI (Sigillo)

